

# L'IMPIEGO DELLA FORZA FISICA E DEI MEZZI DI COERCIZIONE IN AMBITO PENITENZIARIO: L'ESPERIENZA INGLESE

EZIO ANTONIO GIACALONE\*

SOMMARIO: 1. L'uso legittimo della forza nell'ordinamento penitenziario. - 2. Linee guida operative per la gestione degli eventi critici in cui si ricorre alla forza in ambito penitenziario. - 3. Il ruolo del personale sanitario penitenziario dell'HM Prison Service. - 4. L'attività di formazione del personale penitenziario inglese finalizzata al corretto utilizzo delle "Tecniche di Controllo ed Immobilizzo" e di "Sicurezza Personale". - 5. Le attività di monitoraggio e controllo dell'impiego della forza attuate nel sistema penitenziario inglese. - Bibliografia.

## 1. L'uso legittimo della forza nell'ordinamento penitenziario

L'ordinamento penitenziario britannico disciplina l'uso della forza nell'ambito di una pluralità di fonti normative di diverso rango.

In via generale, sul piano del diritto penale, occorre richiamarsi alla previsione della *Section Three (1)* del vigente *Criminal Law Act 1967*, il quale legittima qualsiasi persona all'uso della forza - nella misura in cui ciò sia ragionevole, avendo riguardo alle circostanze di fatto in cui si sviluppa l'azione - allo scopo di prevenire un reato oppure di effettuare o agevolare l'arresto legittimo di un reo o di un indiziato illegalmente a piede libero<sup>1</sup>.

In ambito più strettamente penitenziario si osserva che l'art. 47 del vigente Regolamento Penitenziario inglese<sup>2</sup> (*Prison Rule*) attribuisce al personale penitenziario uno spazio di discrezionalità elevato, escludendo l'utilizzo della forza da parte dello staff nei confronti del detenuto solo nell'ipotesi in cui ciò non sia necessario (art. 47 co. 1).

---

\* Funzionario di Polizia Penitenziaria, Provveditorato Regionale del Triveneto. Docente a contratto presso la Cattedra di Diritto Penitenziario della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica di Milano.

<sup>1</sup> Section Three (1) Criminal Law Act 1967: "A person may use such force as is reasonable in the circumstances in the prevention of a crime, or in the effecting or assisting in the lawful arrest of offenders or suspected offenders unlawfully at large".

<sup>2</sup> Prison Rule 47, Para. 1 "An officer in dealing with a prisoner shall not use force unnecessarily and, when the application of force is necessary, no more force than is necessary shall be used".

In positivo, dunque, gli operatori potrebbero ricorrere a tale strumento tutte le volte in cui sia in astratto necessario. Ciò equivale a non specificare in alcun modo le ipotesi in cui l'utilizzo della forza è da considerarsi legittimo, con grave rischio per i diritti dei cittadini detenuti. Nell'eventualità in cui il ricorso a tale strumento risulti invece necessario, non potrà comunque essere usato un livello di forza "maggiore del necessario".

Il comma 2 del citato art. 47 dimostra infine una particolare attenzione nei confronti delle delicate dinamiche esistenti nell'ambiente penitenziario, vietando a tutti i membri dello *staff* di compiere intenzionalmente qualunque atto che abbia il preciso scopo di provocare un detenuto<sup>3</sup>.

Alla luce di quanto sopra, l'Amministrazione Penitenziaria Inglese (HM Prison Service) - tenendo in debita considerazione le critiche espresse da larga parte della dottrina inglese<sup>4</sup> nei confronti della disposizione di cui al 1 comma dell'art. 47 - ha provveduto a delimitare ulteriormente la previsione regolamentare in esame, formulando delle precise linee guida operative riguardanti l'uso della forza da parte del personale penitenziario e circoscrivendone in maniera dettagliata la discrezionalità.

Tale orientamento trova il suo caposaldo in un provvedimento amministrativo di natura generale emanato dall'Amministrazione Penitenziaria: il *Prison Service Order n. 1600*<sup>5</sup>. In via preliminare tale atto specifica cosa debba intendersi per "Uso della Forza" e cioè "... qualsiasi tipo di forza fisica che viene impiegata nei confronti dei detenuti. In questa nozione vengono ricomprese tutte le tecniche di autodifesa, l'utilizzo dello sfollagente, il ricorso alle "Tecniche di Controllo ed Immobilizzo" ufficialmente approvate [dall'HM Prison Service] e - più in generale - a tutti i tipi di forza necessari allo scopo di far rispettare un ordine legalmente impartito. L'operatore carcerario, in questo caso, opera con i medesimi poteri attribuiti dalla legge agli appartenenti alle forze di polizia [constable]<sup>6</sup>".

Scendendo più nel dettaglio, la *policy* adottata dall'HMPS sulla materia in questione trae fondamento dai seguenti principi:

<sup>3</sup> Prison Rule 47, Para. 2 "No officer shall act deliberately in a manner calculated to provoke a prisoner".

<sup>4</sup> Cfr. S. LIVINGSTONE, T. OWEN A. MACDONALD, *Prison Law*, Oxford University Press, Oxford, 3<sup>rd</sup> ed.

<sup>5</sup> Si tratta del *Prison Service Order n. 1600 - The Use of Force*, HM Prison Service, The Stationery Office, London, 2006.

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art. 8 del *Prison Act* del 1952 a tutti i *Prison Officers* vengono attribuiti - esclusivamente nell'esercizio delle loro funzioni - tutti i poteri, l'autorità, la protezione ed i privilegi degli agenti di Polizia: "Every Prison Officer while acting as such shall have all the powers, authority, protection and privileges of a constable".

- 1) l'uso della forza da parte degli operatori penitenziari è lecito;
- 2) il ricorso alla forza da parte di una persona su un'altra - senza il consenso di quest'ultima - è illegale a meno che ciò non sia giustificato.

In sintesi, l'ordinamento penitenziario inglese giustifica il ricorso ad un simile strumento solo ed esclusivamente se concorrono i seguenti requisiti:

a) è **ragionevole** (*reasonable*), avuto riguardo alle circostanze. La ragionevolezza dell'azione deve essere ricondotta ad una questione di fatto, da decidersi caso per caso<sup>7</sup>. I fattori da tenere in considerazione nel momento in cui occorre decidere se un'azione che comporta l'utilizzo della forza è ragionevole possono essere - ad esempio - la corporatura, l'età ed il sesso - sia del detenuto sia dell'operatore - oppure la circostanza che fossero presenti o meno - sul luogo e al momento dell'evento critico - delle armi, proprie o improprie;

b) è **necessario**. Innanzitutto, occorre fare una distinzione fra il caso in cui l'operatore agisca a scopo di autodifesa (in questo caso sarà più facile dimostrare la necessità della azione) e l'ipotesi in cui l'operatore utilizzi la forza poiché un soggetto ha rifiutato di obbedire ad un ordine legalmente impartitogli. In questa seconda evenienza è sufficiente a soddisfare il requisito in parola il fatto che ad un detenuto sia stato indirizzato un qualsiasi ordine legittimo ed egli si sia rifiutato. Sempre ai fini della valutazione inerente la necessità o meno dell'azione, è pure importante prendere in considerazione i beni giuridici la cui lesione l'operatore cerca di prevenire tramite un'azione di forza. In generale, i beni giuridici che possono essere tutelati con una simile modalità possono essere: la vita; l'incolumità personale in generale; la proprietà; l'ordine e la sicurezza dell'Istituto penitenziario (il c.d. GOAD - *good order and discipline of the establishment*). Ovviamente risulterà molto più facile dimostrare la necessità del ricorso alla forza nel caso in cui siano minacciati i beni giuridici riguardanti la vita o l'incolumità della persona. Sarà invece più delicato e complicato decidere se l'uso della forza soddisfa il requisito della necessità, ove ciò sia avvenuto allo scopo di mantenere l'ordine e la sicurezza all'interno dell'Istituto. In tal caso è auspicabile che l'operatore valuti in modo

<sup>7</sup> Come si può ampiamente constatare fin dall'inizio della presente trattazione, il costante riferimento al caso concreto fa trasparire chiaramente un approccio ai problemi tipico del sistema giuridico inglese di *common law*. In tale ordinamento gioca un ruolo di primo piano il costante richiamo al concetto della "ragionevolezza" delle azioni ed al valore vincolante delle decisioni adottate da parte della magistratura in relazione ad un caso precedente (*case law* e principio dello *stare decisis*).

approfondito le conseguenze che possono scaturire dal fatto che il detenuto non obbedisca a quanto gli viene legalmente ordinato<sup>8</sup>;

c) **non viene esercitato un grado (livello) di forza maggiore del necessario.** A tal proposito si evidenziano due elementi. In primo luogo va sottolineato che in concreto - nel momento cioè in cui si verifica l'evento critico - non è affatto semplice determinare con precisione il livello di forza esattamente richiesto dalle circostanze, così come conosciute (o conoscibili?) dall'operatore. In secondo luogo, si osserva che l'eccesso nel livello di forza applicato ad un soggetto potrebbe essere considerato illecito e - in quanto tale - eventualmente sanzionabile secondo l'ordinamento amministrativo e/o civile e/o penale;

d) è **proporzionato** alla gravità delle circostanze. Sul punto è opportuno rilevare la necessità che il personale penitenziario coinvolto nell'azione in questione dimostri, *al di là di ogni ragionevole dubbio*, che sussiste una relazione - in termini di **proporzione** - tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito. Nella pratica, sarà improbabile che possa essere considerato proporzionato il ricorso alla forza nell'ipotesi in cui esiste l'opportunità, da parte degli operatori, di intervenire con dei mezzi meno dannosi ma egualmente efficaci (c.d. principio della *extrema ratio*).

Nel caso in cui il ricorso alla forza si riveli necessario, l'HM Prison Service prescrive l'adozione delle "Tecniche di Controllo e

<sup>8</sup> A tal proposito, esaminiamo gli orientamenti che - sotto forma di esempi pratici - l'H.M. Prison Service propone al proprio personale:

**Es. 1)** *Impartire ad un detenuto l'ordine di fermarsi nel caso in cui egli venga visto correre verso il muro di cinta.* Ove il detenuto non obbedisca immediatamente, il ricorso proporzionato alla forza sarà giudicato ragionevole e necessario se indirizzato allo scopo di bloccare la fuga.

**Es. 2)** *Impartire ad un detenuto l'ordine di smettere di ingiuriare un insegnante o un educatore.* In questo caso, la disposizione in questione è sicuramente legittima ma il ricorso alla forza non sarà comunque considerato ragionevole e/o necessario nell'ipotesi in cui il detenuto non obbedisca immediatamente. L'utilizzo di un simile strumento potrebbe invece essere eventualmente consentito solo (a) ove si verificano più rifiuti a lasciare l'aula, a causa della condotta lesiva dell'ordine e della sicurezza penitenziaria, per rientrare in cella ovvero a desistere dalla condotta ingiuriosa - e (b) tutte le altre alternative (come ad esempio la persuasione oppure l'adozione di altre tecniche di *de-escalation* dell'evento critico) siano state dapprima concretamente tentate e in seguito siano fallite.

**Es. 3)** *Un detenuto ha uno strumento da taglio e minaccia di compiere un atto di autolesionismo (ad esempio tagliarsi il polso o le vene del braccio).* Tali eventi critici vanno risolti volta per volta, sulla base di una approfondita conoscenza - da parte dello staff - sia della storia personale e giudiziaria dell'individuo sia delle circostanze di fatto in cui si verifica l'episodio. In primo luogo, gli operatori dovranno cercare di calmare il soggetto e persuaderlo a consegnare lo strumento pericoloso. Tuttavia, se la situazione minaccia di deteriorarsi sensibilmente - ad esempio il detenuto è concretamente sul punto di tagliarsi - il personale potrà valutare l'ipotesi di intervenire con la forza per disarmarlo.

Immobilizzo" ufficialmente approvate dall'Amministrazione con appositi protocolli operativi (c.d. *HM Prison Service Control and Restraint techniques - C&R*), a meno che l'impiego di tali procedure non si riveli oggettivamente impossibile<sup>9</sup>.

In tale ultima ipotesi sarà onere dell'operatore penitenziario che ha fatto ricorso alla forza specificare dettagliatamente, in seno al rapporto appositamente redatto, le ragioni per cui non è stato possibile utilizzare tali tecniche.

Per concludere sul punto, si rileva che - in tutti i casi in cui si fa ricorso, in ambito penitenziario, alla forza - ogni operatore coinvolto ha lo specifico dovere di rendere conto alla Autorità amministrativa (ed eventualmente giudiziaria) di tutte le decisioni assunte e di tutte le azioni intraprese (per il c.d. principio della *accountability*). A tal fine andrà sempre compilato un rapporto scritto che giustifichi l'utilizzo - nei confronti di qualunque soggetto - di qualsiasi tipo di forza.

## **2. Linee guida operative per la gestione degli eventi critici in cui si ricorre alla forza in ambito penitenziario**

**2.1** Come si accennava in precedenza, l'analisi della gestione ottimale degli eventi critici che rientrano in questa categoria non può certo prescindere dall'esame delle linee guida stabilite dal *Prison Service Order n. 1600* (PSO 1600) e dalle ulteriori specificazioni enunciate, volta per volta, nelle *Prison Service Instructions* (PSI).

I due principali profili da prendere in considerazione in questa sede attengono, in primo luogo, al ruolo dei diversi operatori implicati nell'azione - con particolare riguardo al soggetto che svolge compiti di supervisione nei confronti del restante personale coinvolto (c.d. *supervisor officer*) - e, in secondo luogo, alle procedure di verbalizzazione, registrazione, controllo e monitoraggio delle procedure poste in essere.

---

<sup>9</sup> Può essere il caso - ad esempio - in cui si trovino ad operare meno di tre agenti. D'altro canto, occorre sempre sottolineare che la natura degli eventi critici in cui può avvenire il ricorso alla forza è molto eterogenea e variegata, ragion per cui non risulterà possibile prevedere qualsiasi tipo di scenario operativo. In questo senso le linee guida dell'HM Prison Service non escludono a priori la possibilità - per il singolo operatore penitenziario - di porre in essere pratiche individuali di utilizzo della forza che non sono state ufficialmente insegnate durante gli appositi corsi di formazione. In tali circostanze, i "metodi personali" eventualmente adottati non potranno essere considerati - per ciò solo - sbagliati o illeciti, nella misura in cui sono stati impiegati, con la necessaria ragionevolezza, all'interno dei limiti previsti dalla legge.

Con riguardo al primo profilo, l'HM Prison Service pone ripetutamente l'accento sulla necessità che la concreta gestione di ogni singolo episodio in cui gli operatori penitenziari sono costretti a ricorrere alla forza venga demandata ad un soggetto che rivesta effettive funzioni di supervisione operativa (il c.d. *Supervising Officer - SO*).

In buona sostanza, il ruolo del *Supervising Officer* consiste nel fare in modo - e nell'assicurarsi - che il ricorso alla forza in ambito penitenziario avvenga solamente:

- 1) dopo che tutti gli sforzi di persuadere un soggetto siano stati ragionevolmente intrapresi e non abbiano avuto successo, ovvero si ritiene che non abbiano la concreta probabilità di riuscita;
- 2) risulta necessario intervenire allo scopo di prevenire una lesione agli operatori, ai detenuti, ad altri soggetti ovvero un danno a beni mobili o immobili.

Il personale al quale viene attribuito il ruolo di *Supervising Officer* - e che può essere, ad esempio, il Responsabile della Sorveglianza Generale (*Orderly Officer*) o il funzionario di turno (*Duty Governor*) - deve essere di provata esperienza ed avere le competenze necessarie. A tal proposito, la Direzione Generale del HM Prison Service - consolidando l'orientamento che vede nella formazione continua degli operatori penitenziari la miglior garanzia di qualità ed efficacia del servizio offerto - richiede che tutti i soggetti che assumono la funzione di *Supervising Officer* abbiano frequentato con regolarità i corsi di aggiornamento in "Tecniche di Controllo e Immobilizzo", almeno a livello base (*C&R Basic Techniques Course*).

Gli eventi critici che prevedono in modo pianificato (cioè *ex ante*) il ricorso alla forza<sup>10</sup> dovranno dunque essere sempre supervisionati da un operatore qualificato (per l'appunto il *Supervising Officer*) che sia effettivamente responsabile della gestione dell'evento stesso, dall'inizio fino al momento della riallocazione del detenuto.

Nello specifico, la gestione del processo che si riferisce ad un evento critico in cui viene pianificato - in ambito penitenziario - il ricorso alla forza, si articola in tre fasi cronologicamente concatenate.

**2.2** Il primo stadio in cui si articola l'intervento in questione è costituito dalla fase antecedente all'intervento, nella quale il *Supervisor Officer* deve:

---

<sup>10</sup> Ci si riferisce, in particolare, a tutti i casi in cui il ricorso alla forza non è improvviso, come invece potrebbe essere - ad esempio - una inaspettata aggressione, da parte di un detenuto, nei confronti di un agente in servizio in sezione, aggressione non anticipata da specifiche condotte che facciano ragionevolmente supporre la probabilità di un'*escalation* comportamentale.

- analizzare la situazione avvalendosi dell'apporto professionale dei diversi operatori penitenziari presenti;
  - compiere qualsiasi ragionevole tentativo di persuadere il detenuto a porre fine all'evento in modo pacifico;
  - provvedere a costituire il Team di Intervento (ed un'eventuale aliquota di personale di riserva);
  - assicurarsi che tutto il personale coinvolto nell'azione non solo abbia effettuato il previsto Corso di addestramento di base nelle "Tecniche di Controllo e Immobilizzo" previste dall'HM Prison Service ma anche i Corsi di aggiornamento sull'uso della forza<sup>11</sup>. Il personale non aggiornato non potrà essere ricompreso nel Team di Intervento;
  - richiedere che il locale Servizio Sanitario Penitenziario fornisca ogni informazione utile sul detenuto (ad es. se assume sedativi o psicofarmaci, se gli è stata diagnosticata una malattia psichica ovvero ha particolari infermità, se è gestante, etc.) ed assicuri la costante presenza sul luogo dell'azione di personale medico e/o paramedico (fino alla definitiva riallocazione del ristretto), allo scopo di salvaguardare prontamente la salute di tutti gli attori (personale e detenuti). A tal fine occorre che il *Supervisor*, ove possibile, consenta ai sanitari - soprattutto in termini di tempo - di intervenire sul posto;
  - considerare l'opportunità di utilizzare una videocamera per registrare l'intervento in tutte le sue fasi;
  - condurre il *briefing* di preparazione all'intervento con i componenti del Team aggiornandoli sulla situazione in essere, sui detenuti coinvolti e sulla successiva allocazione degli stessi.
- Costituisce inoltre compito del *Supervising Officer* occuparsi della sicurezza personale degli operatori, assicurandosi che tutti i componenti del Team di Intervento siano dotati dell'equipaggiamento protettivo previsto<sup>12</sup>. Il *Supervising Officer* potrà anche decidere - in base al concreto intervento da pianificare - di non utilizzare alcuni dispositivi di protezione, per la modesta entità dell'operazione o perché, ad esempio, risultano troppo ingombranti.

---

<sup>11</sup> Secondo le vigenti previsioni, l'HM Prison Service ritiene un operatore sufficientemente preparato in quest'ambito - e dunque idoneo a far parte della Squadra di Intervento - se quest'ultimo ha frequentato il citato Corso di aggiornamento al massimo 12 mesi prima dell'evento in questione.

<sup>12</sup> In concreto si tratta di: Scudi piccoli (adatti cioè allo specifico intervento da effettuare. Normalmente sono tondi, diversi da quelli ingombranti, solitamente rettangolari, utilizzati in servizio di Ordine Pubblico dalle forze di polizia territoriali); Caschi; Protezioni per le ginocchia, le braccia ed i gomiti; Guanti; Camici ignifughi (se la situazione lo richiede).

**2.3** Per quanto concerne la **fase relativa all'intervento vero e proprio e quella della successiva riallocazione del detenuto**, è pure demandata alla competenza del *Supervisor* tutta una serie di adempimenti riguardanti:

- la verifica dell'apertura di tutte le porte ed i cancelli, allo scopo di facilitare l'ingresso e la movimentazione in condizioni di piena sicurezza del Team di Intervento;

- il monitoraggio costante delle condizioni di salute del detenuto durante tutte le fasi dell'intervento, con particolare riguardo alla presenza di sintomi di pericolo sanitario. A tal proposito - ove necessario - il *Supervisor* ordina immediatamente ai componenti del Team di desistere - momentaneamente o permanentemente - dall'azione di forza;

- il monitoraggio costante delle condizioni del personale coinvolto nell'intervento, provvedendo all'immediata sostituzione degli operatori che mostrino segni di stress/fatica o sono stati feriti ovvero non stanno adottando in modo corretto le Tecniche di Controllo e Immobilizzo ufficialmente approvate dal HM Prison Service;

- la decisione circa l'impiego o meno delle manette di contenzione (c.d. *ratchet handcuffs*);

- il collegamento continuo e costante col Capo del Team di Intervento (c.d. *Number One - N1*, cioè il responsabile operativo del Team) per cercare di ricondurre la situazione alla normalità il prima possibile. I mezzi di contenzione non vanno comunque mai applicati al detenuto per un tempo maggiore di quello strettamente necessario a ristabilire l'ordine;

- l'assunzione delle decisioni in merito al momento ed alle modalità con le quali il detenuto deve essere liberato dai mezzi di contenzione e scortato al luogo in cui viene riallocato;

- la richiesta al funzionario di turno (*Duty Governor*) di autorizzare una c.d. "*Full Search under restraint*" (cioè una perquisizione completa effettuata nei confronti di un detenuto immobilizzato). Nel caso in cui il predetto non sia reperibile sarà lo stesso *Supervisor* a poterla disporre.

**Successivamente alla riallocazione** del detenuto, è compito del *Supervisor*:

- assicurarsi che la camera detentiva ove il soggetto viene ristretto sia stata in precedenza accuratamente perquisita e che quest'ultimo sia tenuto sotto costante osservazione da parte degli operatori della sicurezza fino al momento in cui un sanitario (Me-



dico o Paramedico) non abbia redatto l'apposito referto (si tratta del c.d. modulo F213<sup>13</sup>);

- verificare se è opportuno o meno utilizzare una macchina fotografica per rilevare eventuali lesioni occorse al detenuto (previo necessario consenso del detenuto interessato);

- assicurarsi che siano state prestate le cure del caso a tutti gli operatori che hanno eventualmente riportato lesioni nel corso dell'intervento;

- assicurarsi - ove ritenga che il detenuto possa essere a rischio suicidiario o di autolesionismo - che il personale sanitario e penitenziario addetto al "Team di prevenzione del Rischio Suicidiario e di Autolesionismo" sia stato messo al corrente della circostanza e che il personale sia a conoscenza delle procedure relative al "Piano di supporto per i detenuti ai quali si applica il protocollo F2052SH"<sup>14</sup>.

Dopo ogni evento di questa natura un operatore penitenziario qualificato, appositamente designato dalla Direzione, dovrà incontrare tutti i detenuti coinvolti nell'episodio per discutere brevemente con ciascuno di loro sulle circostanze del fatto e sulle motivazioni di fondo che hanno determinato tale criticità. Nella pratica, il funzionario dovrà rendere edotto il detenuto sui motivi che hanno determinato il ricorso legittimo alla forza e cercare di comprendere - ove il detenuto sia disponibile - la sua versione dei fatti e le ragioni che lo hanno portato ad agire in quel modo, esaminando quali comportamenti alternativi potevano essere posti in essere. Una breve sintesi del colloquio deve essere riportata sul Registro di Sezione. Nell'ipotesi in cui un detenuto sia stato coinvolto più volte in eventi critici nei quali è stato fatto uso della forza, l'Amministrazione Penitenziaria inglese prevede che tale soggetto venga classificato come tale e che nei suoi confronti venga redatto - dal Coordinatore Responsabile del raggio/reparto detentivo o della Unità Operativa/Sezione (detto *Wing Manager* o *Unit Manager*) - un "Piano di Gestione Comportamentale del Detenuto".

---

<sup>13</sup> Il modulo F213 "*Report of Injury to an Inmate*" (Referto relativo a lesioni riportate da detenuto) deve essere compilato dal Medico penitenziario ogni qual volta sussiste anche il solo sospetto che il ristretto abbia riportato un qualsiasi tipo di lesione.

<sup>14</sup> Il protocollo F2052SH consiste nella procedura secondo cui se un operatore penitenziario ritiene che - per qualsiasi ragione - un detenuto possa essere a rischio suicidiario o di autolesionismo deve immediatamente compilare il "*Modulo di Rischio Autolesivo - F2052SH*" (*SelfHarm At Risk Form*) consegnandolo al Sanitario incaricato. Quest'ultimo provvede nel più breve tempo possibile a visitare il soggetto ed a compiere una valutazione del rischio in parola, prescrivendo le misure necessarie.

Tale documento (c.d. *Behaviour Management Plan*) è finalizzato principalmente a determinare quali siano i fattori sottostanti che hanno cagionato il comportamento illecito, allo scopo di esaminare e proporre al detenuto (ed eventualmente concordare con lui) le diverse alternative trattamentali utili ad affrontare positivamente le situazioni che lo hanno portato ad assumere un comportamento che - a sua volta - ha determinato l'uso della forza da parte degli operatori penitenziari. A seguito di ciò l'operatore provvederà ad effettuare una nuova valutazione del rischio lesività - attiva e/o passiva - da attribuire al detenuto (c.d. *risk assessment*), prendendo anche in considerazione - se necessario - la possibilità di trasferirlo ad altro Istituto o di modificare la collocazione (cambio cella o sezione detentiva del medesimo Istituto).

Alla redazione di tale piano deve contribuire - ciascuno per il proprio ambito professionale - lo *staff* della direzione, il *personal officer* e/o il *wing officer* (figura analoga a quella dell'Ispettore Coordinatore di Unità Operativa), i sanitari (medici, paramedici e psicologi), il *Supervising Officer*, i volontari e gli altri detenuti, a ciò opportunamente sensibilizzati e formati (c.d. *peer support*).

A conclusione di tutto il *Supervisor Officer* dovrà riunire il personale coinvolto a qualsiasi titolo nell'evento per (1) completare le procedure di raccolta e invio delle Relazioni di Servizio e - subito dopo - (2) tenere il *debriefing*.

Nello specifico, il *Supervisor Officer* provvederà quindi a:

1.1) Raccogliere le Relazioni di Servizio compilate da tutti gli operatori che - in qualsiasi modo - abbiano avuto un ruolo, più o meno importante, nell'evento (indipendentemente dalla circostanza che siano stati impiegati effettivamente quali componenti del Team di Intervento). Le singole Relazioni di Servizio vanno compilate utilizzando lo specifico Modulo dell'HM Prison Service in cui si inseriscono le dichiarazioni del singolo operatore (è la c.d. *Section II dell'Use of Force Form - Annex A: Officer's Statement*, sul quale torneremo in seguito);

1.2) Redigere personalmente il c.d. "Modulo relativo al Rapporto sull'Impiego della Forza - Sezione I" (*Use of Force Form - main section*) - di esclusiva competenza del *Supervisor Officer* - ed anche (per la parte di sua competenza) il relativo "Allegato A - Sezione II" del predetto Modulo (c.d. *Annex A*);

1.3) Inoltrare la modulistica al Responsabile della Sorveglianza Generale affinché quest'ultimo proceda al corretto inoltro, catalogazione ed archiviazione di tutta la documentazione redatta;

2) Condurre la c.d. Riunione di *debriefing* col personale coin-

volto. Nella riunione in questione il *Supervisor* ha la precisa responsabilità di:

- 2.1) analizzare e discutere con lo *staff* quali sono stati:
  - i motivi che hanno determinato l'impiego della forza;
  - i tentativi effettuati allo scopo di abbassare il livello dello scontro (c.d. procedure di *de-escalation*);
- 2.2) verificare col personale quali potevano essere gli approcci alternativi all'uso della forza (se esistenti e/o concretamente praticabili in quella situazione);
- 2.3) analizzare in profondità eventuali comportamenti non in linea con i protocolli operativi ufficialmente approvati e proporre/disporre nuove linee guida per il futuro, con il coinvolgimento della Direzione.

Nell'ipotesi in cui l'intervento che comporta l'utilizzo della forza in ambito penitenziario non sia stato precedentemente pianificato (si tratta cioè di un evento critico improvviso, che non permette un'organizzazione preventiva dell'azione) e si renda dunque necessario allo scopo di salvaguardare senza indugio la sicurezza personale dei detenuti o di altri soggetti (personale penitenziario, visitatori, volontari, etc.), il responsabile delle operazioni sarà il Capo Squadra di servizio in quella particolare Unità Organizzativa<sup>15</sup>.

Il Responsabile della Sorveglianza Generale (*Orderly Officer*) oppure il Funzionario di Turno (*Duty Governor*) assumeranno le funzioni di *Supervisor Officer* non appena giungono sul posto nel quale si sta verificando l'intervento.

Come si è avuto modo di anticipare *supra*, l'Amministrazione Penitenziaria inglese attribuisce grande rilievo alla precisione, alla chiarezza, alla trasparenza ed alla completezza delle procedure di redazione, registrazione ed archiviazione dei rapporti relativi agli eventi critici in cui si è fatto ricorso alla forza.

In linea generale, ogni operatore penitenziario coinvolto in un episodio in cui si è fatto un *ricorso non pianificato all'uso della forza* ha sempre il dovere di redigere una "Relazione di servizio" (c.d. *Report*) in cui sarà necessario descrivere, in maniera assai dettagliata:

- 1) le circostanze di fatto che hanno portato all'uso della forza (luoghi e tempi nei quali si è articolato l'evento critico; modalità

---

<sup>15</sup> Ruolo che - nell'ambito dell'organizzazione penitenziaria italiana - può essere paragonato alla figura del preposto di servizio in ogni singola Unità Operativa di cui si compone il reparto di polizia penitenziaria di stanza presso un determinato Istituto.

operative dello *staff* intervenuto; comportamento del detenuto/i e di altri soggetti eventualmente presenti);

2) i motivi che hanno legittimato il rapportante a ricorrere all'uso della forza;

3) il tipo di forza al quale si è fatto ricorso, con ciò intendendo sia le modalità pratiche (ad es. utilizzo dello sfollagente, immobilizzazione manuale del soggetto, utilizzo delle manette o di altri mezzi di contenzione, specificando anche quali zone del corpo del detenuto sono state interessate) sia il livello (grado e durata temporale) di forza impiegato;

4) i motivi che hanno determinato l'operatore a ricorrere a quel particolare tipo di forza (ad es. l'operatore era da solo ovvero ha agito con altri colleghi; il detenuto ha posto in essere le sue azioni da solo ovvero in gruppo; l'aggressione è stata improvvisa o meno; l'operatore aveva a sua disposizione solo alcuni dispositivi di sicurezza e non altri; etc.).

L'obbligo di redigere il *Report* incombe su ogni singolo operatore coinvolto nell'episodio ed ha il duplice scopo di fornire all'HM Prison Service (ed eventualmente alle altre Autorità inquirenti) tanto le giustificazioni relative alle azioni compiute ed alle decisioni assunte quanto la dimostrazione che l'impiego della forza soddisfa i previsti requisiti di legittimità (ragionevole in base alle circostanze di fatto; assolutamente necessario; congruo rispetto al livello-grado della forza cui si è fatto ricorso; proporzionato alla gravità della situazione affrontata).

2.4 A livello più strettamente burocratico-organizzativo, l'HM Prison Service prevede che il "**Modulo relativo al Rapporto sull'impiego della Forza**" (c.d. *HM Prison "Use of Force Report" Form*, per brevità di seguito "il Modulo") debba essere sempre completato in tutte le sue parti e sia archiviato seguendo una corretta classificazione.

Come anticipato, tale Modulo è costituito da 2 sezioni: la prima sezione, che deve essere compilata solo dal *Supervisor Officer*<sup>16</sup>, e la seconda sezione, intitolata "*Allegato A - Dichiarazioni dell'operatore*" (*Annex A - Officer's Statement*). Tale Allegato deve essere compilato e sottoscritto da ciascun operatore che ha preso parte all'azione o comunque è stato coinvolto, anche con un ruolo marginale, nell'evento critico (ad es. ogni membro della Squadra di Interven-

<sup>16</sup> Ovvero dall'operatore che ha fatto ricorso alla forza, nel caso in cui lo abbia fatto da solo; può essere ad es. il caso di una reazione di legittima difesa a seguito di una improvvisa aggressione da parte di un detenuto.

to). Anche il *Supervisor Officer* dovrà compilare - per la parte di sua competenza - l'Allegato A.

L'estrema importanza della correttezza e della scrupolosità della documentazione in parola deriva dal fatto che tutte le dichiarazioni e le relazioni potranno essere utilizzate anche per fini ispettivi o investigativi che coinvolgano organi interni all'Amministrazione (Direzione, *Area Manager*<sup>17</sup>, *Board of Visitors*, Direzione Generale dell'HM Prison Service) o anche esterni (HM Inspectorate of Prisons, Polizia, Autorità Giudiziaria, nei casi ad es. di inchieste di polizia, cause civili di risarcimento del danno, etc.). In sintesi, lo scopo del *dossier* è quello di fornire agli organi di controllo - interni o esterni all'Amministrazione - un'immagine più vicina possibile alla realtà dell'evento, per avere a disposizione una chiara e legittima giustificazione di tutte le azioni intraprese dal personale penitenziario.

Anche in tale delicata fase di documentazione degli eventi critici il *Supervisor Officer* - in qualità di responsabile della completezza e della accuratezza di tutta la procedura<sup>18</sup> - gioca un ruolo di primo piano, poiché gli è attribuita la competenza di redigere in piena autonomia la I sezione del Modulo (oltre all'Allegato A della II sezione, in cui specifica la propria versione dei fatti). Successivamente - dopo aver raccolto tutte le relazioni redatte singolarmente da ogni operatore coinvolto sull'Allegato A - consegnerà il tutto al Responsabile della Sorveglianza Generale di turno (*Orderly Officer on duty*) per gli adempimenti di rito.

Ogni singolo operatore penitenziario coinvolto nell'evento critico in questione (agente, sanitario, etc.) ha invece l'obbligo di compilare - in forma strettamente individuale - l'Allegato A del Modulo, in cui vanno riportate le dichiarazioni di ogni componente dello *staff* che abbia partecipato - con qualsiasi ruolo e modalità - all'intervento. Tale adempimento è necessario per verificare che le azioni compiute siano perfettamente legittime ed adeguatamente motivate alla luce delle specifiche circostanze di fatto (anch'esse oggetto di accurata descrizione) in cui si è sviluppato l'intervento *de quo*.

---

<sup>17</sup> La funzione dell'*Area Manager* è omologa a quella svolta in Italia dal Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria.

<sup>18</sup> Ovviamente, nel caso in cui - nell'ambito di un evento critico - l'impiego della forza non sia stato programmato in precedenza (dunque il ricorso alla forza è improvviso, dettato cioè dalle condizioni contingenti del momento), è molto probabile che il *Supervisor Officer* non sia presente sul posto, quanto meno a partire dall'inizio dell'episodio. Tuttavia - anche in questo caso - il *Supervisor* avrà la responsabilità in ordine alla correttezza della compilazione dei moduli riguardanti l'uso della forza (*Use of Force Form*).

In particolare sarà necessario che ogni operatore, nella relazione di cui all'Allegato A:

- offra un quadro il più completo possibile della situazione concreta, così come percepita dal medesimo;

- descriva il proprio ruolo, le proprie responsabilità e l'esatta posizione in cui si trovava quando è stato informato dell'evento critico;

- fornisca i dettagli relativi a tutti i *briefing* tenuti col *Supervisor* e le relative direttive e disposizioni ricevute;

- specifichi se era stato edotto - e a che livello - riguardo le circostanze che hanno portato alla decisione di impiegare la forza;

- esponga quali sono state le procedure di *de-escalation* poste in essere (cioè quali sono stati i tentativi volti ad abbassare il livello dello scontro, ad es. tramite la persuasione ed il dialogo, etc.); quali indicazioni e prescrizioni sono state date al detenuto prima di ricorrere alla forza e quale è stata la sua risposta e/o reazione. È assolutamente necessario che il detenuto venga espressamente informato circa le conseguenze derivanti dalla prosecuzione del suo comportamento illecito (procedimento disciplinare, trasferimento, uso della forza, etc.). Il rapportante deve avere inoltre cura di riportare i dialoghi avvenuti nel modo più fedele possibile, cercando di citare le parole che sono state effettivamente pronunciate;

- enunci in forma chiara quale è stata la sua percezione in ordine al comportamento assunto dal detenuto, spiegando in concreto cosa quest'ultimo ha fatto e ha detto;

- indichi i nomi di tutti i presenti all'evento critico (operatori, detenuti, altri soggetti eventualmente presenti sul posto) e quale è stato il proprio ruolo (ad es. nel Team di Intervento o nel Team sanitario);

- fornisca una dettagliata descrizione relativa alle modalità concrete di impiego della forza e cioè: strumenti utilizzati; equipaggiamento fornito; parti del corpo del detenuto su cui è stata indirizzata la forza; modalità con le quali si è fatto ricorso alle "Tecniche di Controllo e Immobilizzo".

Occorre altresì specificare:

- se sono stati usati dei mezzi di contenzione, di che tipo (ad es. *ratchet handcuffs*) e chi è stato ad autorizzarne l'uso;

- se vi sia stata un'eventuale resistenza attuata dal detenuto (dichiarazioni, azioni, reazioni e condotta del detenuto prima, durante e dopo l'intervento);

- se si sono verificati eventuali danni derivanti da lesioni e/o ferite riportate dal personale e dal detenuto;

- dove e con quali modalità (ammanettato, a piedi, in barella,

etc.) il detenuto è stato riallocato.

Il **Responsabile della Sorveglianza Generale** deve invece assicurarsi che tutta la documentazione relativa all'intervento sia stata scrupolosamente protocollata ed archiviata<sup>19</sup> e - nello specifico - che:

- il "Modulo relativo al Rapporto sull'impiego della Forza" (c.d. *HM Prison "Use of Force Report" Form*) sia stato completato correttamente in tutte le sue sezioni, sia da parte del *Supervisor Officer* sia da parte dei singoli operatori;
- sia stato redatto l'apposito Modulo F213 nei confronti di ogni detenuto nei cui confronti è stata utilizzata la forza;
- vengano immediatamente impartite - in via d'urgenza - le provvisorie disposizioni del caso, disposizioni che verranno in seguito ratificate e/o eventualmente integrate dalla Direzione del carcere;
- il Funzionario di turno sia stato debitamente informato.

### 3. Il ruolo del personale sanitario penitenziario dell'HM Prison Service

Ogniqualevolta avviene in ambito penitenziario un evento critico in cui è stata utilizzata la forza, il personale ha l'obbligo di informare senza ritardo lo *staff* sanitario penitenziario (medici, paramedici, infermieri). Il sanitario di turno deve visitare il detenuto non appena possibile - ma comunque sempre entro 24 ore - e compilare in ogni caso il referto (c.d. Modulo F213), anche nell'ipotesi in cui il ristretto non pare avere riportato alcuna lesione evidente.

In generale, occorre sottolineare che le linee guida dell'HM Prison Service prevedono che tutti gli operatori penitenziari coinvolti in un qualsiasi evento critico che contempla l'impiego della

<sup>19</sup> Per quanto concerne le pratiche di **registrazione ed archiviazione della documentazione** in parola, la procedura prevede che:

- il **Registro riguardante l'Uso della Forza** ("*Use of Force Log Book*") sia compilato con l'attribuzione di un numero di protocollo di riferimento, composto dal Codice dell'Istituto Penitenziario (PC, cioè *Prison Code*), da un numero progressivo e dall'anno di riferimento (ad es. FK 43/2004 significa: Frankland HM Prison numero 43 del 2004);
- l'originale del **Modulo relativo al Rapporto sull'impiego della Forza** (c.d. *HM Prison "Use of Force Report" Form*) - completo in tutte le Sezioni (Modulo + Allegato A) sia archiviato nello speciale "**Archivio degli Eventi Critici in cui si è fatto uso della la Forza**" (*Use of Force Incident File*), tenuto presso l'Ufficio Sicurezza dell'Istituto (*Security Department*) o in un altro posto riservato;
- una copia del predetto **Modulo relativo al Rapporto sull'impiego della Forza** sia inserito nel **fascicolo personale** di ogni detenuto coinvolto nell'intervento.

forza o dei mezzi di contenzione (oppure rivestono un ruolo di supervisione nelle succitate attività) debbano costantemente monitorare i parametri vitali del detenuto.

A tal fine gli operatori vengono adeguatamente formati a riconoscere tali parametri e tutti i sintomi che possano evidenziare difficoltà di salute - preesistenti o sopravvenute durante l'intervento - in capo al detenuto.

In effetti - da tale impostazione - risulta chiaramente come un evento critico di questo tipo debba essere considerato *anche* come emergenza medica e non solo come un'azione in cui viene impiegata la forza. Fortunatamente, è raro che l'applicazione dei mezzi di contenzione determini nel soggetto l'insorgere di una condizione sanitaria veramente critica, ma è comunque necessario che vengano prese in considerazione tutte le possibili eventualità, al fine di garantire la costante tutela della salute del detenuto.

È pur vero che, nell'ultimo decennio, si sono verificati in Gran Bretagna alcuni casi clamorosi in cui un soggetto sottoposto a custodia (sia che si trattasse di una persona in stato di detenzione sia che si trovasse in stato di arresto o fermo presso un posto di polizia) è improvvisamente deceduto in occasione di un intervento da parte del personale penitenziario o di polizia.

Il notevole clamore mediatico destato da tali eventi ha quindi rafforzato l'orientamento dell'HM Prison Service finalizzato alla maggior tutela della salute dei ristretti. In questo senso, sono state emanate precise direttive che richiedono la costante e continua presenza di un operatore sanitario penitenziario in tutti gli interventi nei quali si impiega la forza o comunque si utilizzano i mezzi di contenzione previsti. In tali circostanze è un preciso obbligo giuridico del *Supervisor Officer* avvisare preventivamente - ovvero con immediatezza, non appena possibile - i sanitari dell'HM Prison Service.

A livello operativo, tutto il personale coinvolto nell'intervento di uso della forza o dei mezzi di contenzione deve dunque considerare come prioritaria la salvaguardia della salute del detenuto. Nello specifico, quando un detenuto violento sta per essere contenuto fisicamente, gli operatori devono - in primo luogo - osservare con accuratezza se il ristretto evidenzia segnali anomali di natura fisica o comportamentale (quali: improvvisa passività o inerzia; respirazione rumorosa o difficoltosa; tosse o eccessiva salivazione; aumento insolito nella temperatura corporea; pallore improvviso sulla faccia, labbra o altra parte del viso; resistenza eccezionale o inattesa; violenza eccezionale; tolleranza anormalmente alta di dolore; comportamento anomalo, ad es. stati di coscienza alterati o allucinati, linguaggio sconnesso, etc.).



È del pari necessario che il soggetto non venga mai messo in posizione prona, tranne nei casi e per il tempo in cui ciò risulti strettamente necessario. Se la persona deve essere trattenuta in tale posizione, gli operatori dovranno porre la massima attenzione nell'evitare di comprimere la cassa toracica. Occorre inoltre limitare al massimo qualsiasi procedura di immobilizzazione in cui l'operatore si inginocchia sulla cassa toracica del soggetto<sup>20</sup>.

Nella pratica, l'Amministrazione Penitenziaria britannica ha classificato alcune situazioni operative che risultano molto più delicate di altre e che devono essere tenute sotto osservazione in maniera ancora più attenta. Tali situazioni riguardano, nello specifico:

1) la fase di riallocazione del detenuto. Dopo che il detenuto è stato collocato in cella il *Supervisor Officer* dovrà costantemente controllare che il soggetto sia in condizioni fisiche che non richiedono l'intervento di un sanitario;

2) il periodo in cui il detenuto è rimasto in posizione prona. A tal proposito è fatto espresso divieto di tenere o lasciare un ristretto in tale posizione con le manette di contenzione dietro la schiena.

Comunque - in tutti i casi in cui si verifica una criticità o un'emergenza di natura sanitaria - l'HM Prison Service prescrive di procedere immediatamente alla liberazione del soggetto da tutti i mezzi di contenzione, allo scopo di far intervenire rapidamente e senza alcun ostacolo di sorta il medico/paramedico.

#### **4. L'attività di formazione del personale penitenziario inglese finalizzata al corretto utilizzo delle "Tecniche di Controllo ed Immobilizzo" e di "Sicurezza Personale"**

In linea generale, tutto il personale in servizio presso l'HM Prison Service deve essere istruito alle tecniche di autodifesa personale, mentre il personale in uniforme (di tutte le qualifiche) deve essere addestrato anche all'utilizzo dello sfollagente e delle Tecniche di Controllo ed Immobilizzo (*Control & Restraint*) di livello base e avanzato.

Tutto il personale in uniforme deve dunque frequentare - durante il corso di formazione di base (POELT - *Prison Officer Entry*

---

<sup>20</sup> A tal proposito, occorre evidenziare l'importanza sia del "fattore tempo" durante il quale si applica un mezzo di contenzione sia dell'elemento relativo alla posizione in cui viene tenuto il ristretto, atteso che talvolta si sono registrati casi di morte improvvisa, senza che nessuno - nemmeno il diretto interessato - si accorgesse di quello che stava succedendo.

*Level Training*) - almeno 32 ore di addestramento all'uso della forza. I nuovi agenti ricevono l'addestramento sia alla "Scuola di Formazione di Newbold Revel" (POELT School) - da parte degli istruttori della Scuola - sia presso altri Istituti Penitenziari a ciò designati. Gli Istituti Penitenziari che si rendono disponibili ad addestrare un gruppo di neo agenti debbono contattare il Team Nazionale degli Istruttori di C&R per ricevere l'elenco degli Istruttori di C&R accreditati a livello locale che possono essere impiegati come Tutor nei corsi iniziali o insegnanti in quelli di aggiornamento tenuti a livello periferico. Infatti, gli Istruttori Locali di C&R prestano ordinariamente il loro servizio presso un Istituto Penitenziario, impiegati in diverse mansioni. Gli Istruttori diventano tali solo dopo aver superato le selezioni e l'apposito addestramento per diventare Istruttori di C&R certificati. Devono inoltre frequentare annualmente il Corso Nazionale di Aggiornamento per Istruttori di C&R ed avere conseguito l'abilitazione valida - da parte di uno dei *National Training Centres* - per poter addestrare il personale dell'Istituto Penitenziario.

Inoltre gli Istruttori Locali C&R organizzano e gestiscono i corsi di aggiornamento (e in taluni casi anche i corsi base iniziali) indirizzati al personale dell'Istituto in cui prestano servizio, tarando il programma sul tipo di uditorio che li frequenta (neo-assunti, agenti, personale di servizio in sezione, personale con mansioni tecniche o amministrative, personale direttivo, etc.).

Nello specifico, i programmi di istruzione indirizzati al personale penitenziario dell'HM Prison Service devono comprendere obbligatoriamente - sia livello Base (POELT) sia a livello Aggiornamento - le seguenti materie: Linee guida normative ed operative sull'uso della forza; Comunicazione; Aspetti sanitari relativi all'uso della forza e primo soccorso; Apprendimento ed addestramento operativo alle Tecniche di Controllo ed Immobilizzo; Apprendimento ed addestramento operativo alle Tecniche di autodifesa; Utilizzo in sicurezza dello sfollagente e di altri strumenti di contenzione (manette, etc.); Redazione delle Relazioni di Servizio riguardanti gli eventi critici in cui si fa uso della forza.

Gli Istruttori Locali C&R scelgono ulteriori argomenti da trattare sulla base dei profili professionali e delle concrete esigenze del personale discente, tenendo conto del tempo a disposizione. Per fare un esempio, il programma del corso di aggiornamento di un gruppo di operatori con mansioni prevalentemente amministrative oppure inseriti nel *probation staff* dovrebbe privilegiare un addestramento più orientato all'autodifesa, mentre quello rivolto ad un gruppo costituito da personale in uniforme - che di norma fa servi-

zio in una sezione detentiva o comunque a stretto contatto coi detenuti al fine di mantenere l'ordine e la sicurezza dello stabilimento (GOAD - *good order and discipline*) - dovrebbe essere maggiormente improntato all'approfondimento delle Tecniche di Controllo ed Immobilizzo, da utilizzare quando si ricorre alla forza nei confronti di un detenuto.

L'addestramento alle Tecniche di Sicurezza Personale - settore in cui è importante che la formazione sia particolarmente accurata - è rivolto a tutto il personale penitenziario, con specifico riguardo a coloro che frequentano il POELT ove è dedicato specifico tempo proprio a simili tecniche. Il programma dei corsi base e di quelli periodici di aggiornamento da indirizzare agli operatori viene concordato tra la Direzione e gli Istruttori Locali ed è impostato su un approccio di *risk assessment* che - secondo l'HM Prison Service - deve tener conto anche dei seguenti aspetti: modalità relazionali e di comunicazione col detenuto e fra detenuti (con particolare riferimento alla sottocultura penitenziaria); modalità di vigilanza e controllo dei detenuti nelle diverse zone della struttura (area lavorazioni, scuola, laboratori professionalizzanti, impianti sportivi, centro sanitario, etc.); disciplina ed organizzazione dei circuiti penitenziari presenti nella struttura; procedure di emergenza relative sia all'ordine e sicurezza interna (aggressioni, rivolte, disordini vari, sciopero della fame, etc.) sia ai rischi sanitari e di altra natura (igiene della comunità, incendio, terremoto, allagamenti, fughe di gas, etc.).

Completato l'iter addestrativo - iniziale e di aggiornamento - l'ente di formazione procede con sollecitudine all'aggiornamento del "Libretto personale della Formazione", ove vanno annotati - in ordine cronologico - tutti i corsi frequentati e gli altri titoli professionalizzanti conseguiti dal dipendente durante la carriera. In tal modo l'HM Prison Service riesce a conoscere - giovandosi di un *database* informatico - quale sia il reale livello formativo del personale penitenziario e quali azioni pratiche devono essere intraprese - in relazione al fabbisogno formativo del singolo - per raggiungere gli *standard* di qualità del servizio concordati periodicamente col Governo di Sua Maestà.

## **5. Le attività di monitoraggio e controllo dell'impiego della forza attuate nel sistema penitenziario inglese**

I sistemi di monitoraggio interni all'Istituto Penitenziario esistono allo scopo di assicurare che tutte le norme e le procedure

previste vengano, in ogni frangente, correttamente rispettate.

Con riferimento all'impiego della forza in ambito penitenziario, la Direzione dell'Istituto deve verificare - con assiduità e caso per caso - che la forza è stata impiegata da parte del personale dipendente solo ed esclusivamente alla presenza dei requisiti previsti dalle leggi in vigore e con le modalità organizzative e gestionali ufficialmente adottate.

A tal fine in ogni carcere britannico devono essere formalmente stabilite - e costantemente aggiornate sulla base delle indicazioni provenienti dalla Direzione Generale dell'*HM Prison Service* (*HM Prison Service Headquarters* - *HMPHQ*) e dagli *Area Manager* - le "Procedure di Monitoraggio e Verifica sull'Uso della Forza".

Ogni Istituto Penitenziario inglese è infatti dotato di uno specifico "Programma di Controllo Interno per l'Uso della Forza" - da concordare con il locale *Area Manager* - e di un "Organismo [interno] di Controllo degli Standard" (c.d. *Standards Audit Unit*), che verifica l'effettivo rispetto - da parte di ogni singolo Istituto - degli *standard* non solo normativi ma anche di efficienza ed efficacia del servizio penitenziario offerto alla collettività.

Come si accennava prima, anche la Direzione Generale dell'*HM Prison Service* provvede alla costante verifica sull'uso della forza nei confronti di tutti gli Istituti inglesi. Tale azione ispettiva si esplica principalmente:

- nella periodica raccolta di informazioni riguardanti gli eventi critici riconducibili a tale ambito. A tal fine ogni Istituto elabora un *report* (tramite l'utilizzo del "Modulo Mensile sull'Impiego della Forza", c.d. *Use of Force Monthly Monitoring Form*) da inviare con cadenza mensile, entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento, all'"Ufficio Centrale Operazioni" (*National Operations Unit* - *NOU*) dell'*HMPS*. Successivamente, l'Ufficio Centrale Operazioni provvede a compiere un'analisi quadrimestrale sull'uso della forza a livello nazionale, inviandola al Comitato sull'Uso della Forza (*Use of Force Committee*);

- nell'elaborazione di statistiche e studi concernenti l'argomento in questione, da indirizzare in primo luogo al Comitato sull'Uso della Forza, istituito a livello centrale presso la predetta Direzione Generale;

- nell'eventuale invio di specifiche Commissioni di inchiesta di varia natura, istituite allo scopo di investigare su determinati episodi ovvero di elaborare e progettare nuovi protocolli operativi, procedure e iniziative formative nei confronti del personale.

## Bibliografia

F. BUZZI, *L'alimentazione coatta nei confronti dei detenuti*, in *Rivista Italiana di Medicina Legale*, 1982, pag. 282.

M. CANEPA, S. MERLO, *Manuale di Diritto Penitenziario. Le norme, gli organi, le modalità dell'esecuzione delle sanzioni penali*, Milano, Giuffrè, 2006.

M.G. COPPETTA, *Commento all'art. 41 dell'Ordinamento Penitenziario*, in *Ordinamento Penitenziario - Commento articolo per articolo*, a cura di V. Grevi-G. Giostra-F. Della Casa, Padova, CEDAM, 3<sup>a</sup> edizione, 2006.

S. CREIGHTON, *Prisoners and the Law*, Haywards Heath UK, Tottel Publishing Ltd, 2005.

R. FRESA, *La colpa professionale in ambito sanitario. Responsabilità civile e penale - Consenso informato - Colpa e nesso causale - Casistica e giurisprudenza*, Torino, Utet Giuridica, 2008.

HM PRISON SERVICE, *Prison Service Order n. 1600 - The Use of Force*, London UK, The Stationery Office, 2006.

HM PRISON SERVICE, *Prison Service Order n. 253 - The Prison Discipline Manual - Adjudications*, London UK, The Stationery Office, 2005.

S. LIVINGSTONE, T. OWEN, A. MACDONALD, *Prison Law*, Oxford UK, Oxford University Press, 3<sup>rd</sup> ed., 2008.

P.A. McDERMOTT, *Prison Law*, Dublin, Round Hall Ltd, 2000.

Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Circolare del Capo del Dipartimento in materia di "Uso legittimo delle armi da parte del personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria", prot. n. 0092858, Roma, 21 marzo 2007.

D. PULITANÒ, *Sullo sciopero della fame di imputati in custodia preventiva*, in *Questione Giustizia*, 1982, pag. 370.

Tribunale di Milano, 10 aprile 1989, in *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, Roma, 1989, pag. 280.

Tribunale di Padova, 10 gennaio 1983, in *Foro Italiano*, 1983, II, pag. 235.